97/19

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PASQUALE D'ASCOLA - Presidente -

Dott. ANTONELLO COSENTINO - Consigliere -

Dott. RAFFAELE SABATO - Consigliere -

Dott. MAURO CRISCUOLO - Rel. Consigliere -

Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS - Consigliere -

Oggetto

SERVITU'

Ud. 27/09/2018 – CC

R.G.N. 5976/2017

Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 5976-2017 proposto da:

S[redacted] P[redacted] F[redacted] S[redacted] C[redacted] M[redacted] S[redacted] A[redacted] M[redacted], elettivamente domiciliati in ROMA viale S. GIOVANNI BOSCO n. 86/B presso lo studio dell'avvocato ROSANNA BARBUTO che li rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrenti -

contro

S[redacted] A[redacted] A[redacted], V[redacted] A[redacted] A[redacted], V[redacted] G[redacted] V[redacted] M[redacted], C[redacted] E[redacted], V[redacted] E[redacted];

- intimati–

avverso la sentenza n. 2214/2016 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 30/12/2016;

copia ad uso ufficio

8460/18

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2018 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

V A A e S A A deducevano di essere proprietari di due distinti appezzamenti di terreno siti nel Comune di Isca Ionio, località Olivarella o Brigaturo, ai quali si accedeva unicamente, e da tempo immemorabile, tramite un viottolo che correva sulla proprietà dei convenuti S A C e P, i quali ne avevano ristretto il tracciato, impedendo il passaggio con mezzi meccanici.

Pertanto chiedevano il ripristino della servitù originaria o, in subordine, la costituzione di servitù coattiva anche con mezzi meccanici.

Si costituivano i convenuti che contestavano la fondatezza della domanda, ed interveniva anche C M C aderendo alle conclusioni degli attori.

All'esito dell'istruttoria, il Tribunale di Catanzaro – Sezione distaccata di Chiaravalle Centrale, con la sentenza n. 731 del 7 ottobre 2008 accoglieva la domanda attorea, costituendo la servitù coattiva anche con passaggio per mezzi meccanici sui fondi dei convenuti, meglio indicati in dispositivo, condannando gli attori e l'interventrice al pagamento dell'indennità ex art. 1053 c.c.

Avverso tale sentenza proponevano appello le originarie parti convenute sulla base di due motivi, il secondo dei quali, relativo all'ammontare dell'indennità di asservimento, evidentemente subordinato al primo, volto a contestare lo stesso "an" della costituzione coattiva della servitù.

Nella resistenza degli attori che proponevano anche appello incidentale, dolendosi dell'eccessiva quantificazione

copia ad uso ufficio

dell'indennità posta a loro carico, e costituitisi altresì gli eredi dell'interventrice C[redacted] M[redacted] C[redacted], deceduta nelle more del giudizio, la Corte d'Appello di Catanzaro con la sentenza n. 2214 del 30 dicembre 2016 rigettava entrambi i gravami.

In particolare, quanto all'appello principale, reputava che fosse inammissibile il primo motivo per difetto di specificità, in quanto le parti si erano limitate a trascrivere le considerazioni e le deduzioni esplicate nella comparsa conclusionale in primo grado, non essendo specificato perché dovesse esser preferito il percorso alternativo suggerito dagli appellanti in luogo di quello individuato dal giudice di prime cure.

Quanto al secondo motivo, reputava corretta la soluzione del Tribunale di escludere dal calcolo dell'indennità la fascia di terreno già adibita in passato a viottolo, risultando altresì congrua la determinazione dell'indennità, che aveva tenuto conto anche di tutti i possibili pregiudizi del fondo servente.

Del pari era da ritenere inammissibile l'appello incidentale per le medesime ragioni per le quali era stato reputato tale il primo motivo dell'appello principale, essendo invece infondato il secondo motivo di gravame incidentale, reputando condivisibile la valutazione circa la compensazione delle spese del giudizio di prime cure.

S[redacted] P[redacted] F[redacted], S[redacted] C[redacted] M[redacted] e S[redacted] A[redacted] M[redacted] hanno proposto ricorso avverso tale sentenza sulla base di tre motivi.

Gli intimati non hanno svolto difese in questa fase.

Con il primo motivo di ricorso si denunzia la violazione dell'art. 342 c.p.c. laddove il giudice di appello ha dichiarato inammissibile il primo motivo di gravame per essere stato redatto non in conformità di quanto previsto dall'art. 342 c.p.c.

copia ad uso ufficio

e ciò in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di interpretazione della norma in esame.

Il secondo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione ex art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c., dell'art. 132 n. 4 c.p.c., in relazione alla motivazione con la quale, pur riconoscendosi l'inammissibilità del primo motivo di appello, contraddittoriamente si è sostenuta la validità del percorso della servitù, quale individuato dal giudice di primo grado, in ciò creandosi un contrasto irriducibile tra la considerazione in rito del motivo e la sua valutazione comunque nel merito.

Il terzo motivo, infine, lamenta la violazione degli artt. 24 co. 1 e 111 co. Cost. e dell'art. 6 della CEDU in riferimento all'art. 342 c.p.c., laddove l'interpretazione della norma sul grado di specificità dei motivi di appello, nel suo rigore, determina una lesione del diritto al processo costituzionalmente garantito, in contrasto con i principi costituzionali e con quelli posti dalla Convenzione EDU.

Il primo motivo è fondato.

In punto di diritto, occorre ricordare che secondo la giurisprudenza della Corte (cfr. Cass. n. 12280/2016), affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato, non è sufficiente che nel gravame sia manifestata una volontà in tal senso, occorrendo, al contrario, l'esposizione di una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico, anticipandosi in tal senso quanto poi disposto dal legislatore.

Ed, invero, anche in relazione al previgente testo di cui all'art. 342 c.p.c., si è affermato che, in tema di giudizio d'appello - che non è un "iudicium novum", ma una "revisio prioris instantiae" - il requisito della specificità dei motivi dettato

copia ad uso ufficio

dall'art. 342 c.p.c., (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alle modifiche apportategli dall'art. 54, comma 1, lett. a), del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012), esige che, alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinarne il fondamento logico giuridico, ciò risolvendosi in una valutazione del fatto processuale che impone una verifica in concreto, ispirata ad un principio di simmetria e condotta alla luce del raffronto tra la motivazione del provvedimento appellato e la formulazione dell'atto di gravame, nel senso che quanto più approfondite e dettagliate risultino le argomentazioni del primo, tanto più puntuali devono profilarsi quelle utilizzate nel secondo per confutare l'impianto motivazionale del giudice di prime cure (si veda sull'affermazione del giudizio di appello quale revisio prioris instantiae Cass. S.U. n. 28498/2005; cfr. da ultimo Cass. n. 4695/2017, nonché Cass. S.U. n. 27199/2017 che, sebbene in relazione alla novellata previsione di cui all'art. 342 c.p.c., ha ritenuto che debba imporsi un'interpretazione in linea di continuità con quanto opinato in precedenza, sicchè i canoni applicativi della norma sono di fatto rimasti identici).

Il ricorso, che peraltro appare redatto in ossequio al principio di specificità, avendo la parte puntualmente riportato sia il contenuto della sentenza di primo grado che quello dei motivi di appello (conformemente a quanto richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte, cfr. Cass. S.U. n. 8077/2012), e tenuto conto del potere di accesso agli atti consentito a questa Corte, in ragione del vizio denunciato, non permette di condividere la valutazione espressa sul punto dal giudice di appello.

copia ad uso ufficio

La sentenza del Tribunale, nell'accogliere la domanda di costituzione coattiva della servitù avanzata dagli attori ha così motivato:

"Per quanto concerne la domanda, proposta in via subordinata, per la costituzione della servitù coattiva, essa va accolta.

Il CTU ha concluso, in modo congruo e pertanto condivisibile, che i terreni degli attori e dell'interveniente risultano interclusi.

Per quanto concerne l'individuazione del passaggio, alla luce delle conclusioni del consulente tecnico, si deve ritenere che il percorso più idoneo sia quello descritto nella relazione peritale del 15.12.2003 pag. 7 ed 8, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte, senza modifica dei cancelli di accesso posti a margine della strada comunale Olivarella".

Manca nel ragionamento del giudice di primo grado ogni considerazione o confutazione delle osservazioni che gli appellanti avevano sviluppato in comparsa conclusionale, così come analiticamente riportate alle pagg. 4 e ss. dell'atto di appello, che proponevano anche puntuali critiche alle conclusioni del CTU, con richiamo specifico alla situazione dei luoghi.

Il giudice di primo grado, in maniera sintetica si è limitato a fare proprie le conclusioni del CTU, senza che nemmeno si dia atto che le stesse abbiano tenuto conto dei rilievi mossi dalle parti, sicchè in assenza di una specifica confutazione delle osservazioni critiche, e stante il principio di simmetria che deve presiedere all'interpretazione del canone di specificità dei motivi di appello, dovendosi gli stessi modulare sul grado di precisione e dettaglio della motivazione del giudice di primo grado, deve reputarsi conforme alla prescrizione di cui all'art. 342 c.p.c. anche il motivo di appello che si limiti a richiamare

copia ad uso ufficio

le contestazioni mosse in primo grado, ove alle stesse non risulti essere stata fornita risposta in sentenza.

Il primo motivo di ricorso deve quindi essere accolto, con la cassazione della sentenza gravata e con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Catanzaro, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

L'accoglimento del primo motivo determina poi evidentemente l'assorbimento dei restanti motivi di ricorso.

PQM

Accoglie il primo motivo di ricorso, ed assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Catanzaro, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso nella camera di consiglio del 27 settembre 2018

Il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi, 4 GEN. 2019

copia ad uso ufficio